



TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Civile

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 81314 – sub. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014.

Letto il ricorso con il quale Mele Giuseppe ha chiesto disporsi la sospensione del provvedimento con cui il Collegio Nazionale dei Probiviri della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, nella seduta del 4 luglio 2014, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della “*sospensione da ogni incarico ed ogni attività sindacale per mesi ventiquattro*”;

rilevato che il ricorrente, a fondamento della spiegata impugnazione e della correlata istanza di sospensione, ha allegato vizi afferenti il procedimento di formazione del provvedimento oggetto di censura, nonché l'infondatezza degli addebiti formulati al suo indirizzo;

considerato che Mele Giuseppe, tanto nel giudizio di merito quanto nel subprocedimento cautelare, ha convenuto non solo la FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, ma anche, in proprio, Chiamenti Giampietro, legale rappresentante della predetta Associazione, nonché personalmente i componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri, Catellani Maria Grazia, Chianese Pier Luigi, Betta Marta, Mariani Marco Maria e Montagna Gino.

Viste le eccezioni e difese svolte dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, che ha chiesto il rigetto dell'avversa istanza cautelare.

Considerato che Chiamenti Giampietro nonché i componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri, Catellani Maria Grazia, Chianese Pier Luigi



Giampietro, Betta Marta, Mariani Marco Maria e Montagna Gino, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessi dal giudizio.

Rilevato che con comparsa depositata all'udienza fissata per la comparizione delle parti nel sub procedimento cautelare, ha spiegato intervento volontario la FIMP – Sezione Provinciale di Lecce, aderendo alle doglianze e richieste del ricorrente.

Esaminata la documentazione prodotta e sentiti i Procuratori delle parti.

OSSERVA

In apertura di motivazione va evidenziato che non può che rimettersi al giudizio di merito ogni determinazione in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva ed alla conseguente richiesta di estromissione formulate da Chiamenti Giampietro, Catellani Maria Grazia, Chianese Pier Luigi Giampietro, Betta Marta, Mariani Marco Maria e Montagna Gino.

E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che la legittimazione passiva, nei giudizi di impugnazione dei provvedimento adottati dagli organi di un Ente, compete al medesimo Ente e non invece alle persone fisiche che compongono l'organo; e tanto in considerazione del fatto che, in forza del principio di immedesimazione organica, le deliberazioni e gli atti adottati dagli organi di persona giuridica o di Ente, una volta perfezionati, sono riferibili non certo alle singole persone fisiche che, in ragione della carica rivestita, hanno partecipato al relativo procedimento di formazione, bensì – appunto – all'Ente.

Peraltro, nel caso di specie, il coinvolgimento di Chiamenti Giampietro, Catellani Maria Grazia, Chianese Pier Luigi Giampietro, Betta Marta, Mariani Marco Maria e Montagna Gino nel giudizio di impugnazione sembra trovare ragione nella circostanza che Mele Giuseppe ha indirizzato nei confronti dei Predetti pretese risarcitorie; ed è evidente che non involge il mero profilo della legittimazione ma attiene al merito la valutazione afferente la configurabilità di una responsabilità personale dei componenti gli organi di un'associazione per i danni asseritamente sofferti dall'associato in conseguenza di provvedimenti



adottati nella qualità e nell'esercizio dei compiti di pertinenza.

Passando, ora, all'esame della richiesta cautelare, ritiene questo Giudice che, alla luce delle emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata da Mele Giuseppe.

Ed a tale determinazione conduce, innanzitutto, la considerazione che il procedimento culminato nell'adozione della sanzione disciplinare in contestazione risulta essersi svolto in violazione delle previsioni e prescrizioni dettate dallo Statuto dell'Associazione convenuta; inoltre, per i fini che ci occupano, rileva l'ulteriore circostanza che, a fondamento del provvedimento disciplinare adottato, sono stati posti addebiti risalenti nel tempo, nonché "contestazioni aggiuntive" portate all'attenzione del Collegio Nazionale dei Probiviri per iniziativa del Presidente della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, senza la previa valutazione e determinazione della Segreteria Nazionale del medesimo Ente.

In proposito va premesso che la composizione ed i compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri, come pure il procedimento innanzi a tale organo, risultano disciplinati dall'art. 19 dello Statuto dell'Associazione convenuta.

Per quanto di interesse nella fattispecie concreta, il citato art. 19 dello Statuto così recita: *"Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. [...] Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide su tutte le questioni che gli vengono rimesse dalla Segreteria Nazionale, in unica istanza se riguardano gli organi centrali della Federazione, in seconda ed ultima istanza su ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri. [...] Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso. Quindi, sentito l'inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune [...]. Il Collegio può erogare le seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento scritto; richiamo con diffida; censura; sospensione; espulsione. Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate all'inquisito. Esse sono definitive".*



Dalla disposizione statutaria di cui sopra si ricava, dunque, che la decisione di deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri l'associato componente di un organo centrale della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri che, nell'espletamento dell'incarico, si sia reso responsabile di condotte illecite o contrastanti con le norme interne e le finalità dell'Associazione, è rimessa indefettibilmente alla Segreteria Nazionale, organo collegiale definito dall'art. 14 dello Statuto come *“Organo esecutivo nazionale con funzione deliberante”*.

In particolare, devono ritenersi rimesse alla Segreteria Nazionale tanto l'individuazione delle condotte passibili di rilievo disciplinare, quanto la decisione di investire il Collegio Nazionale dei Probiviri delle “questioni” attenzionate.

Sotto tale profilo, dunque, si ritiene non condivisibile l'assunto dell'Associazione convenuta secondo cui analogo potere di invocare l'intervento del Collegio Nazionale dei Probiviri su questioni ritenute passibili di rilievo disciplinare spetterebbe al Presidente nazionale.

Invero, l'art. 13 dello Statuto della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, nella parte in cui prevede che il Presidente nazionale, tra l'altro, *“attiva il Collegio Nazionale dei Probiviri per le funzioni previste dallo Statuto”*, va evidentemente inteso nel senso che al Presidente è affidato il compito di dare materiale impulso al procedimento innanzi all'Organo di giustizia interna, rimettendo al Collegio dei Probiviri le “questioni di rilievo disciplinare” come già enucleate ed attenzionate dalla Segreteria Nazionale.

Fatte tali precisazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che, a fronte delle doglianze del ricorrente afferenti la mancata osservanza delle regole procedurali dettate dal citato art. 19 dello Statuto, l'Associazione convenuta ha dedotto che il procedimento disciplinare a carico di Mele Giuseppe era stato attivato dall'allora Presidente Dott. Alessandro Balestrazzi, a seguito di delibera adottata dalla Segreteria Nazionale all'adunanza del 23 ottobre 2013; ed, al fine di provare la circostanza di cui sopra, ha prodotto copia del verbale della cennata adunanza della Segreteria Nazionale.

Senonché, detto verbale, pur recando in ogni pagina la “sigla” apposta da taluni



degli intervenuto, non risulta firmato né dal Presidente né dal Segretario verbalizzante.

Inoltre, sebbene in detto verbale si indichi come assunta all'unanimità la decisione di deferire Mele Giuseppe al giudizio del Collegio dei Probiviri, il dato in oggetto risulta in contrasto con quanto affermato dal Dott. Alessandro Balestrazzi – già Presidente dell'Associazione convenuta – con missiva del 24.04.2014 (cfr. allegato n. 13 del fascicolo di parte attrice): *“In riferimento al deferimento del Dott. Giuseppe Mele al Collegio dei Probiviri Fimp posto in essere in data 12 marzo c.a., osservo come nella documentazione allegata [...] sia presente un documento di deferimento (tra l'altro senza data) dello stesso Dott. Giuseppe Mele redatto nel periodo in cui ero Presidente della Fimp a seguito di una delibera di segreteria. A parte il fatto che, ai sensi dello Statuto Nazionale, il Presidente della Fimp non deferisce direttamente un socio ma si limita a trasmettere la documentazione del caso al Collegio per le opportune valutazioni, faccio presente che il documento in allegato non riporta la mia firma. Non potrebbe essere altrimenti visto, che già all'epoca avevo espresso le mie perplessità in merito, per le considerazioni statutarie di cui sopra rifiutandomi di firmare il documento in questione. Pertanto sono a dichiarare la mia estraneità a qualsiasi procedimento di deferimento del Dott. Giuseppe Mele diffidando chi di dovere a fare uso improprio di documenti recanti il mio nome”.*

Peraltro, posto che, come già accennato, a norma dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione convenuta compete al Presidente dell'Associazione attivare il procedimento innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri, allo stato gli elementi di giudizio disponibili – come inferibili dalla documentazione sopra richiamata - non consentono di ritenere ritualmente avviato detto procedimento a carico del ricorrente.

E non par superfluo evidenziare che, in sede di accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di Mele Giuseppe, a quest'Ultimo veniva consegnata una copia del documento – privo di firma e data – menzionato dal Dott. Alessandro Balestrazzi nella missiva del 24.04.2014 (cfr. allegati n. 31 del



fascicolo di parte attrice), sull'assunto che lo stesso rappresentasse l'atto di attivazione del Collegio dei Probiviri di competenza del Presidente Nazionale.

Ad ogni buon conto, sebbene il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri – ricevuto, in epoca imprecisata, “l’irrituale atto di impulso” sopra menzionato, privo di data e firma, con documentazione a corredo - con comunicazione del 4 novembre 2013 avesse provveduto, comunque, a convocare l’Organo di giustizia interna per il 15 novembre 2013, con all’ordine del giorno la “*attivazione del procedimento disciplinare a carico del Dott. Giuseppe Mele*”, detta seduta del Collegio Nazionale dei Probiviri non risulta essersi tenuta.

Infatti, in sede di accesso agli atti, Mele Giuseppe, alla richiesta di poter avere copia del verbale di adunanza del Collegio dei Probiviri del 15 novembre 2013, riceveva la seguente risposta “*Si dichiara che negli archivi della FIMP non risulta alcun verbale per detta adunanza del 15 novembre 2013*”.

In definitiva, dunque, all’indagine sommaria propria di questa fase e sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili, non è dato ritenere che il procedimento disciplinare a carico di Mele Giuseppe sia stato ritualmente deliberato dalla Segreteria Nazionale, regolarmente ed effettivamente attivato dal Presidente dell’Associazione, ed, infine, tempestivamente “coltivato” ed istruito dal Collegio Nazionale dei Probiviri nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 19 dello Statuto della convenuta.

Ed a tale ultimo proposito, non può non rimarcarsi che tale ultima disposizione statutaria, con l’evidente finalità di tutelare anche le posizioni degli associati deferiti all’Organo di giustizia interna, prevede, tra l’altro, che “*il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l’accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso. Quindi, sentito l’inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune [...]. Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate all’inquisito*”.

Non essendo dato ritenere – alla luce degli elementi di giudizio allo stato



disponibili - che il procedimento disciplinare a carico di Mele Giuseppe sia stato attivato regolarmente e nell'osservanza delle prescrizioni statutarie, deve escludersi che la regolarizzazione dello stesso possa discendere dalle "delibere di riattivazione" invocate dalla convenuta.

Invero, nel corso dell'adunanza del 25 e 26 febbraio 2014, la Segreteria Nazionale della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, sulla questione che occupa, si limitava a dare mandato al Presidente di richiedere al Collegio Nazionale dei Probiviri di "*riprendere e dare corso ai provvedimenti lasciati inevasi*" (cfr. allegato n. 13 del fascicolo dell'Associazione convenuta), sul presupposto – infondato – che il procedimento disciplinare a carico di Mele Giuseppe fosse stato regolarmente attivato.

Analoga determinazione veniva assunta anche alla successiva adunanza del 12 marzo 2014, allorquando la Segreteria Nazionale deliberava, puramente e semplicemente, quanto segue: "*In riferimento alla pregressa valutazione del deferimento del Dott. Giuseppe Mele al Collegio dei Probiviri rimasto in sospeso, viene attivata dal Presidente Nazionale la riunione del Collegio per prendere visione del provvedimento*".

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, non può non considerarsi come, nel caso di specie, siano stati violati il principio della immediatezza della contestazione disciplinare e la prescrizione statutaria in merito alla celere definizione del procedimento (nel termine di mesi due dalla ricezione degli atti).

In proposito si consideri che gli originari addebiti a carico dell'odierno ricorrente – asseritamente portati all'attenzione del Collegio Nazionale dei Probiviri a fine ottobre 2013 - riguardavano essenzialmente condotte poste in essere da Mele Giuseppe nel maggio e giugno 2013; ebbene, in relazione a tali fatti, la prima formale contestazione all'indirizzo del ricorrente veniva formulata il 14 aprile 2014 ed, infine, la decisione in ordine alla sanzione veniva assunta nel luglio 2014, ovvero a distanza di oltre un anno dalle vicende ed attività contestate e, comunque, ben dopo il decorso di mesi due dalla "ricezione degli atti" da parte



dell'Organo di giustizia interno.

Infine, sulla scorta di quanto sopra premesso in ordine al riparto di competenza tra Segreteria Nazionale e Presidente Nazionale in merito alle attività di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri e di materiale attivazione del procedimento, appaiono, allo stato, del tutto irrivalenti le ulteriori contestazioni formulate all'indirizzo di Mele Giuseppe in data 28 giugno 2014 e poste a base del provvedimento disciplinare per cui è richiesta di sospensione.

Invero, tali ulteriori e nuovi addebiti riposano su una comunicazione e segnalazione effettuata dal Presidente Nazionale della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, in via del tutto autonoma e senza alcuna previa determinazione sul punto da parte della Segreteria Nazionale.

In conclusione, dunque, alla luce delle complessive considerazioni sopra svolte è dato apprezzare il *fumus boni iuris* delle censure e doglianze svolte da Mele Giuseppe a fondamento della spiegata impugnazione del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.

Ritiene, poi, questo Giudice che, nel caso di specie, sia ravvisabile anche il *periculum in mora* richiesto per l'utile accesso al rimedio della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Ed infatti Mele Giuseppe – che, pure, per anni ha partecipato attivamente alle attività della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, ivi assumendo cariche direttive, per effetto del provvedimento disciplinare in contestazione si trova ed essere escluso dalla vita dell'Ente per un considerevole lasso temporale, con il rischio concreto di perdere il credito acquisito presso gli altri associati, e di veder, altresì, pregiudicata la propria "immagine" e reputazione professionale.

In definitiva, quindi, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente, va disposta la sospensione dell'esecuzione e degli effetti del provvedimento disciplinare adottato in danno di Mele Giuseppe.

Ogni determinazione in ordine alle spese del presente subprocedimento cautelare va rimessa alla sentenza di merito.



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 81314 – sub 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2014, così provvede:

- Dispone la sospensione dell'esecuzione e degli effetti del provvedimento disciplinare adottato dal Collegio Nazionale dei Probiviri della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, in danno di Mele Giuseppe, all'adunanza del 4 luglio 2014.

- Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare.

Così deciso, in Roma, il 27 aprile 2015.

Il Giudice
Clelia Buonocore

